

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 03.2015

D1 Stabili - Assicurazione contro l'incendio e i danni causati da eventi naturali

Indice

Oggetto dell'assicurazione

- D1.1 Cose e spese assicurate
 D1.2 Assicurazione previdenziale per investimenti di accrescimento del valore dello stabile
 D1.3 Convenzione speciale
 D1.4 Cose e spese non assicurate

Copertura assicurativa

- D1.5 Rischi e danni assicurati
 D1.6 Convenzione speciale
 D1.7 Rischi e danni non assicurati
 D1.8 Luogo di assicurazione
 D1.9 Valore assicurato dello stabile

Sinistro

- D1.10 Calcolo dell'indennizzo
 D1.11 Limitazioni delle prestazioni

Disposizioni generali

- D1.12 Basi contrattuali integrative

Oggetto dell'assicurazione

- D1.1 Cose e spese assicurate
 Sono assicurati, se menzionati nella polizza:
- D1.1.1 stabili;
 D1.1.2 stabili in proprietà per piani;
 D1.1.3 costruzioni al grezzo;
 D1.1.4 installazioni edili;
 D1.1.5 cose speciali e spese.
- D1.2 Assicurazione previdenziale per investimenti di accrescimento del valore dello stabile
- D1.2.1 Gli investimenti destinati all'accrescimento del valore dello stabile sono assicurati automaticamente come indicato in polizza;
 D1.2.2 Se nel corso della durata contrattuale vengono effettuati investimenti che aumentano il valore dello stabile, in caso di sinistro sinistro la somma assicurata dell'assicurazione previdenziale e quella dello stabile vengono sommate.
- D1.3 Convenzione speciale
 Sono assicurati soltanto sulla base di una convenzione speciale e a condizione che sia indicato in polizza:
- D1.3.1 fondazioni speciali, consolidamento scavi, impermeabilizzazione contro le acque del sottosuolo (pali trivellati, a infissione, in calcestruzzo, in legno e speciali, palancolati, armature, palificate a incastro e alternate, sbadacchiature, ancoraggi);
 D1.3.2 le installazioni edili poste all'esterno dello stabile assicurato, che non appartengono allo stesso ma che fanno parte del complesso;
 D1.3.3 le opere edili all'esterno dello stabile assicurato prevalentemente esposte al rischio dei danni delle forze della natura;
 D1.3.4 il valore artistico o storico degli stabili;
 D1.3.5 gli apparecchi e i materiali che servono alla manutenzione o all'utilizzo degli stabili assicurati e delle aree che ne fanno parte (come tagliaerba, apparecchi per il giardinaggio, container e gasolio).
- D1.4 Cose e spese non assicurate
- D1.4.1 Non sono assicurati:
- camper, roulotte e case mobili;
 - costruzioni provvisorie;
 - scavi di sbancamento, educazione delle acque, opere di livellamento, riempimento e sistemazione esterna, consolidamento

- del terreno di fondazione;
 d) beni mobili, installazioni inerenti l'esercizio;
 e) costi secondari per la costruzione;
 f) installazioni edili rese solidali allo stabile che siano state effettuate da locatario o affittuario;

D1.4.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'articolo D0.1 delle Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili nonché le Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

Copertura assicurativa

- D1.5 Rischi e danni assicurati
- D1.5.1 Sono assicurati:
- i danni causati da incendio (assicurazione contro l'incendio)
 - incendio, fumo (azione repentina e effetto accidentale), fulmine, esplosione, implosione;
 - abbruciature e danni a cose e stabili assicurati, esposti a fuoco controllato o calore;
 - danni a colture, se determinati dallo spegnimento di un incendio;
 - caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi;
 - i danni causati dagli eventi naturali (assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali)

Gli eventi naturali quali piene, inondazioni, tempeste (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, smottamenti;
- D1.5.2 L'assicurazione risarcisce i danni dovuti alla distruzione, al danneggiamento o allo smarrimento di cose assicurate.
- D1.6 Convenzione speciale
 Solo in base a convenzione speciale e a condizione che sia indicato in polizza è assicurata:
- D1.6.1 la perdita del canone di locazione.
- D1.7 Rischi e danni non assicurati
- D1.7.1 Non sono assicurati:
- i danni d'incendio (assicurazione contro l'incendio)
 - i danni causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
 - i danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione causati dall'azione dell'energia elettrica stessa, da sovratensione o riscaldamento in seguito a sovraccarico, nonché i danni a dispositivi elettrici di protezione come valvole fusibili, verificatisi durante il loro normale funzionamento;
 - i danni dovuti a depressione, colpi d'ariete, rotture causate dalla forza centrifuga e altre conseguenze di forze meccaniche;
 - i danni che si verificano per un danno causato da incendio ai sensi dell'art. D1.5.1 a) come conseguenza di un evento naturale (ai sensi dell'art. 1.5.2 b);
 - i danni causati dagli eventi naturali (assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali)
 - i danni riconducibili a cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acque sotterranee, piene e straripamenti che, in base all'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
 - i danni causati dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione;
 - i danni d'esercizio e di gestione dei quali per esperienza bisogna tener conto, come i danni connessi a lavori di

realizzazione di opere in soprassuolo e sottosuolo, alla costruzione di gallerie, all'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;

- i danni causati dalla pressione della neve che riguardano soltanto tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie, tubi di scarico, antenne o sistemi di protezione dallo scivolamento della neve;

D1.7.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'articolo D0.1 delle Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili e Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

D1.8 Luogo di assicurazione

La garanzia si estende a tutti i luoghi indicati nell'assicurazione contro l'incendio e i danni causati dagli eventi naturali.

D1.9 Valore assicurato dello stabile

L'assicurazione viene stipulata al valore a nuovo, salvo specifica pattuizione di copertura al valore attuale.

Sinistro

D1.10 Calcolo dell'indennizzo

D1.10.1 L'indennizzo per gli stabili e le cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento al momento del sinistro, meno il valore dei resti. Eventuali limitazioni di ripristino previste dalle autorità per la ricostruzione nel medesimo luogo (modifica della cubatura, dell'involucro edilizio, ecc.) non incidono su questo calcolo. Qualora tuttavia le autorità vietino la ricostruzione nel medesimo luogo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. In caso di danni parziali l'indennizzo è limitato alle spese di riparazione;

D1.10.2 Un valore affettivo personale può essere preso in considerazione solo se espressamente pattuito;

D1.10.3 Il valore di risarcimento

- a) per uno stabile è costituito dal valore a nuovo (= valore di costruzione locale), salvo non venga pattuita la copertura al valore attuale.

Se non viene ricostruito entro 24 mesi nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. Lo stesso dicasi nel caso in cui la ricostruzione non venga effettuata dall'assicurato, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che al momento del sinistro possedeva un titolo legale sull'acquisto dello stabile;

- b) per uno stabile destinato alla demolizione equivale al valore di demolizione;

- c) per le cose non più utilizzate è costituito dal valore attuale;

- d) Se la perdita del canone di locazione è assicurata, la Società risarcisce:

la perdita di guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati degli stabili o parti di essi dati in locazione durante la durata di garanzia convenuta nella polizza. Determinante è il canone di locazione lordo meno le spese risparmiate.

Sono assicurate anche le spese fisse continue come conseguenza di un evento assicurato che continuano a dover essere sostenute anche in caso di impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, p.es. interessi ipotecari, spese per il riscaldamento e spese accessorie come anche eventuali premi per l'assicurazione stabili;

- e) Apparecchi e materiali

L'importo necessario al nuovo acquisto o alla nuova realizzazione (valore a nuovo); in caso di riparazione l'importo è limitato ai costi della riparazione. Eventuali resti vengono conteggiati al valore a nuovo. Per le cose non più utilizzabili l'indennizzo è limitato al loro valore attuale.

D1.11 Limitazioni delle prestazioni

D1.11.1 Nell'assicurazione contro i danni causati da eventi naturali vengono applicate le limitazioni delle prestazioni disciplinate nel capitolo "Assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali" dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS).

Queste limitazioni delle prestazioni non valgono per i danni a cose assicurate in base ad accordi speciali previsti dall'articolo D1.3;

D1.11.2 I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

Disposizioni generali

D1.12 Basi contrattuali integrative

Valgono inoltre le disposizioni contrattuali previste dalle

- a) Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili e Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni;
- b) Condizioni complementari (CC), Cose speciali e spese Assicurazione stabili.